Conclusioni dei ricorrenti

- annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlamento europeo di non accordare ai ricorrenti l'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'allegato VII dello statuto;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 71 dello statuto e dell'art. 10 dell'allegato VII dello statuto.

Ricorso proposto il 18 marzo 2008 — Carvalhal Garcia/ Consiglio

(Causa F-40/08)

(2008/C 183/65)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Daniela Paula Carvalhal Garcia (Sines, Portogallo) (rappresentante: avv. F. Antas da Cunha)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del Consiglio con cui si rifiuta la concessione dell'indennità scolastica a favore della figlia della ricorrente

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione finale della direzione del personale del Consiglio dell'Unione europea 16 novembre 2007 e dichiarare che essa venga sostituita con un'altra decisione di concessione dell'indennità scolastica a favore della figlia della ricorrente per l'anno scolastico 2006/2007.

Ricorso proposto il 16 aprile 2008 — Spee/Europol

(Causa F-43/08)

(2008/C 183/66)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: David Spee (Rijswijk, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Europol di ritirare l'offerta di impiego per la quale il ricorrente aveva presentato la sua candidatura e di ripubblicarla in seguito nonché una domanda di risarcimento danni

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 7 gennaio 2007 resa sul reclamo nonché le decisioni sottostanti 20 giugno 2007 e 6 luglio 2007 di dichiarare nuovamente vacante il posto di First Officer nella IMT1 Infrastructure Unit e di non nominare il ricorrente:
- condannare l'Europol a cercare una soluzione equa alla situazione nella quale si trova il ricorrente in seguito all'adozione della decisione imprudente ed erronea;
- condannare l'Europol a risarcire i danni al ricorrente per un ammontare di EUR 5 000 netti;
- condannare l'Europol alle spese.

Ricorso proposto il 19 maggio 2008 — Giannini/ Commissione

(Causa F-49/08)

(2008/C 183/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Ronzi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente e la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze conseguenti al proseguimento del contratto nonché l'annullamento di talune decisioni che negano al ricorrente il beneficio di spettanze. Dall'altro, la richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 21 maggio 2008 — Stols/Consiglio

(Causa F-51/08)

(2008/C 183/68)

Lingua processuale: il francese

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione di licenziamento del ricorrente comunicata il 10 luglio 2007;
- all'occorrenza, annullare la decisione che respinge il reclamo notificata il 5 febbraio 2008;
- condannare la Commissione al pagamento delle spettanze conseguenti al proseguimento del contratto del ricorrente (segnatamente, lo stipendio di base, la deduzione delle indennità di disoccupazione versate, gli assegni, le indennità e i rimborsi calcolati in base alla durata triennale del contratto, e le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine) oltre a interessi di mora a decorrere dalla data di esigibilità fino al momento dell'effettivo e completo pagamento, calcolati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di tre punti percentuali;
- in ogni caso, annullare le decisioni 27 luglio 2007 e 20 settembre 2007 di operare una ritenuta di EUR 5 218,22 sulla retribuzione del ricorrente per il mese di agosto 2007 corrispondente a una parte delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine del ricorrente e, di conseguenza, il rimborso di tale importo di EUR 5 218,22 oltre a interessi di mora a decorrere dal 15 agosto 2007, sino a effettivo e completo pagamento, calcolati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo de quo, aumentato di tre punti percentuali;
- in ogni caso, annullare la decisione 28 agosto 2007 di limitare l'indennità di prima sistemazione a un terzo dell'importo percepito nel mese di novembre 2006 e di recuperare gli altri due terzi, cioè EUR 4 278,50 sulla retribuzione di febbraio 2006 e, di conseguenza, disporre il rimborso di suddetto importo di EUR 4 278,56 oltre a interessi moratori a decorrere dal 15 febbraio 2008, sino a effettivo e completo pagamento, calcolati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di tre punti percentuali;
- riconoscere un risarcimento del danno materiale e morale subito valutato, a titolo di provvisionale, in EUR 200 000;

Parti

Ricorrente: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non inserire il ricorrente nell'elenco dei promossi al grado AST 11 a titolo dell'esercizio di promozione 2007.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non inserire il ricorrente nell'elenco dei promossi al grado AST 11 a titolo dell'esercizio di promozione 2007, come risulta dalla comunicazione al personale 16 luglio 2007, n. 136/07;
- annullare, se necessario, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che respinge il reclamo del ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.